

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 8 agosto 2023, n. 460

Elenco degli impegni inerenti alle regole di condizionalità di cui al Regolamento (UE) 2021/2115 e successive modifiche - Decreto MASAF n.147385 del 9 marzo 2023. Applicazione del regime di condizionalità. Annualità 2023.

Oggetto: Elenco degli impegni inerenti alle regole di condizionalità di cui al Regolamento (UE) 2021/2115 e successive modifiche – Decreto MASAF n.147385 del 9 marzo 2023. Applicazione del regime di condizionalità. Annualità 2023.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTI i Regolamenti (UE) nn. 1306-1307 e 1308 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali (MiPAAF) n. 2588 del 10 marzo 2020 relativo alla “*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 113 del 4 maggio 2020 - Supplemento Ordinario n. 18, di seguito denominato “Decreto MiPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della

Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023;

VISTO il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 147385 del 09 marzo 2023 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 112 del 15 maggio 2023, di seguito denominato “Decreto MASAF n. 147385 del 09 marzo 2023”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2020, n. 354, Elenco degli impegni inerenti alle regole di condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 e successive modifiche. Decreto MiPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020. Applicazione del regime di condizionalità;

VISTA la nota circolare n. 0854706 del 8/09/2022 con la quale è stato comunicato l'aggiornamento delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Lazio con le Delibere di Giunta Regionale n. 374 del 18 giugno 2021 e n. 523 del 30 luglio 2021, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 152/2006, confermando le zone già individuate con D.G.R. n. 25 del 30 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il sopra richiamato Decreto MASAF n. 147385 del 09 marzo 2023 definisce le disposizioni applicative in materia di condizionalità per il nuovo periodo di programmazione della PAC 2023-2027, elencando i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali, ed i requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari ed al benessere degli animali;

DATO ATTO che l'articolo 6 del sopra richiamato Decreto MASAF n. 147385 del 09 marzo 2023 specifica a quali categorie di beneficiari continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 10 marzo 2020, n. 2588 e di conseguenza quanto stabilito con DGR n. 354 del 16 giugno 2020;

RITENUTO necessario procedere ad una ricognizione sistematica e ad un aggiornamento di tutti gli impegni inerenti alle regole di condizionalità di cui al Regolamento (UE) 2021/2115 e successive modifiche, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto MASAF n. 147385 del 09 marzo 2023;

VISTA la nota prot. n. 0301846 del 17.03.2023 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste – Area Risorse Agricole ed Ambientali ha chiesto di comunicare alle seguenti strutture regionali, per quanto di relativa competenza in ordine ai criteri di gestione obbligatori (CGO) ed alle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115, alla luce del Decreto MASAF n. 147385 del 09 marzo 2023, eventuali modifiche e/o/integrazioni da apportate all'elenco degli impegni inerenti alle regole di condizionalità allegato alla DGR n. 354/2020:

- Direzione Regionale Ambiente: Area Protezione e Gestione della Biodiversità, Area Qualità dell'Ambiente;

- Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio – Sanitaria: Area Promozione della Salute e Prevenzione;
- Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo: Area Concessioni, Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche;
- Direzione Regionale Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica: Area Pianificazione paesaggistica e di Area vasta;
- Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste: Area Servizio Fitosanitario Regionale, Area Produzione Agricole, Area Governo del Territorio e Foreste, Area Strumenti Finanziari e Qualità, Area Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale, Area Promozione e Strumenti di Mercato, Ufficio di staff del Direttore consorzi di bonifica;

CONSIDERATO che, in risposta alla già menzionata nota della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste è pervenuta la nota prot. n. 264714 del 02/04/2020 della Direzione Regionale Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica -Area Pianificazione paesaggistica e di Area vasta, che ha trasmesso un aggiornamento relativamente alla BCAA8;

CONSIDERATO che l'Area Servizio Fitosanitario Regionale e l'Area Promozione della Salute e Prevenzione hanno comunicato gli aggiornamenti normativi di competenza;

ATTESO che il mancato riscontro alla suddetta nota prot. n. 0301846 del 17.03.2023 della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca – Area Risorse Agricole ed Ambientali, è intesa al pari di assenza di modifiche da apportare al testo dell'allegato 1 alla DGR 354/2020, con conseguente applicazione, laddove pertinente, di quanto prevede il Decreto MASAF n. 147385 del 09 marzo 2023 nel caso di assenza di “*intervento delle Regioni e Province autonome*”;

RITENUTO, pertanto, di specificare ai sensi dell'articolo 5 del Decreto MASAF n. 147385 del 09 marzo 2023, in un nuovo provvedimento l'elenco di tutti gli impegni inerenti alle regole di condizionalità, come stabilite dal medesimo decreto, al fine di favorirne la comprensione e la fruibilità da parte dei destinatari;

VISTA la nota prot. n. 0597056 del 1/06/2023 della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste – Area Risorse Agricole ed Ambientali, inviata al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare tramite PEC, con la quale è stata trasmessa al MASAF la bozza di lavoro relativa al suddetto elenco degli impegni, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto MASAF n. 147385 del 09 marzo 2023;

VISTA la nota prot. n. 0875855 del 3/08/2023 con cui il MASAF, in risposta alla predetta nota prot. n. 0597056 del 1/06/2023, comunica che la suddetta bozza è in linea con il testo del DM n. 147385 del 9 marzo 2023;

VISTI gli allegati 1 e 2 concernenti rispettivamente i “criteri di gestione obbligatori (CGO) e buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)” e l' “Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali a norma degli articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli articoli 28 (paragrafo 3), 29 (paragrafo 2) e 33, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

RITENUTO di approvare gli allegati 1 e 2 alla presente Deliberazione, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale, denominati rispettivamente “criteri di gestione obbligatori (CGO) e buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)” ed “Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali a norma degli articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e successive modifiche”;

DELIBERA

sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

di approvare ai sensi dell’articolo 5 del Decreto MASAF n. 147385 del 09 marzo 2023, gli Allegati 1 e 2 alla presente Deliberazione, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale, denominati rispettivamente “Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)” ed “Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali a norma degli articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli articoli 28 (paragrafo 3), 29 (paragrafo 2) e 33, del regolamento (UE) n. 1305/2013.”

La presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste provvederà a tutti gli adempimenti necessari all’attuazione della presente Deliberazione.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale <http://www.regione.lazio.it> .

Allegato 1

Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

ZONA 1

Clima e ambiente

I TEMA PRINCIPALE: Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo

BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018.

Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.

4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

In relazione all'applicazione della presente norma, pertanto, sono presenti i seguenti usi/tipi di terreno:

1. tutti gli usi riferiti a foraggiere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più;
2. le superfici inserite tra gli elenchi delle cosiddette Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. Medicago spp.) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza, come definite nel Piano Strategico Nazionale ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma, con conseguente esclusione dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale, le superfici agricole e non agricole di interesse comunitario di cui ai codici 6 e 7 dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere, paludi, e altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli) tutelate da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio, la norma stabilisce che il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al 5 % rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018, quale anno di riferimento ai sensi dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e ai sensi dell'articolo 48 (1) del regolamento delegato (UE) 2022/126, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con criteri aggiuntivi per certi tipi di interventi.

Tuttavia, se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

Inoltre, al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, è definita una soglia di allerta in termini di riduzione del rapporto pari al 3,5%.

Il rapporto è calcolato a livello nazionale.

Definizione del rapporto di riferimento

Al fine di stabilire la quota di riferimento per l'anno 2018, si considerano le seguenti superfici:

1. "superfici a prato permanente": le superfici investite a PP dichiarate nel 2018 dagli agricoltori a norma dell'articolo 48.1 (a) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115;
2. "superficie agricola totale": la superficie agricola dichiarata nel 2018 dagli agricoltori ai sensi dell'articolo 48.1 (b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

Calcolo annuale del rapporto PP/SAT

Il rapporto annuale, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SICG) e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48.2 regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115, attraverso le informazioni contenute all'interno del Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG), istituito ai sensi dell'articolo 3 del DM del 20 marzo 2015 n. 1922.

Regole di gestione delle opzioni di conversione dei PP ad altri usi*Autorizzazione per la conversione ad altri usi*

Al fine di mantenere il rapporto in oggetto entro la soglia prestabilita, la norma prevede che gli agricoltori che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a Prati Permanenti ad altri usi agricoli e non agricoli dovranno ottenere un'autorizzazione dall'Organismo di Controllo, fatto salvo il rispetto della normativa ambientale e forestale pertinente (come, ad esempio, la normativa paesaggistica, di tutela idrogeomorfologica) e le eventuali autorizzazioni rilasciate dalle autorità preposte.

Le modalità con le quali richiedere ed ottenere tale autorizzazione saranno oggetto di apposito provvedimento dell'Organismo di Controllo e consistono nelle seguenti "Condizioni comuni":

- a. La richiesta dell'autorizzazione è obbligatoria;
- b. È richiesta al momento della presentazione del Piano di Coltivazione Grafico, che è collegato con il RPPG;
- c. L'autorizzazione è sempre concessa in presenza delle seguenti condizioni:
 - i. il rapporto annuale calcolato per l'anno precedente non appare diminuito rispetto a quello di riferimento oltre il livello di allerta;
 - ii. la superficie interessata dalla richiesta di conversione è al di fuori delle aree Natura 2000;
- d. Coloro i quali hanno ricevuto un'autorizzazione alla conversione sono iscritti in un registro "ordinario" con indicazione della superficie di conversione di PP;
- e. La richiesta di conversione di un Prato Permanente in altri usi comporta la procedura prevista dall'Organismo di controllo, unitamente alla dichiarazione da parte dell'agricoltore che, nel caso in cui, a livello nazionale, sia superata la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o la soglia massima ammessa (-5%), dovrà ripristinare, del tutto o in parte, le superfici precedentemente convertite oppure convertire a prato permanente una superficie in ettari equivalente;
- f. L'iscrizione al registro ordinario scade dopo 3 anni dalla conversione.

Nei casi in cui un beneficiario converta parte o tutte le sue superfici a PP senza chiederne l'autorizzazione commette una violazione alla presente Norma.

In caso di violazione rilevata:

1. L'azienda viene iscritta in un registro "prioritario", con indicazione della superficie di infrazione pari alla superficie di PP convertita senza autorizzazione, e tale comportamento sarà considerato non conforme alla Norma con conseguente riduzione degli aiuti;
2. Nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o della soglia massima ammessa (-5%), le aziende iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo;
3. L'obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione ma non necessariamente la stessa;
4. Nel caso di mancato ripristino entro i tempi stabiliti, l'infrazione di condizionalità sarà considerata intenzionale e all'azienda sarà applicata una riduzione proporzionata ai parametri della violazione;
5. L'iscrizione al registro prioritario scade dopo 5 anni dalla prima violazione rilevata.

Prati permanenti in zone Natura 2000

Non è possibile ottenere l'autorizzazione a convertire i PP all'interno delle Aree Natura 2000, a meno che l'intervento non sia autorizzato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area interessata e l'autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa da parte dell'OP competente per territorio (cfr. BCAA 9).

Gestione delle riduzioni del rapporto annuale rispetto a quello di riferimento

Superamento della soglia di allerta (3,5%)

In caso di superamento della soglia di allerta (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento compresa fra il 3,5% e il 5%) per un determinato anno, nell'anno successivo sono stabiliti:

1. Il blocco delle autorizzazioni ad ulteriori conversioni;
2. Il ripristino delle superfici convertite per i beneficiari iscritti al "registro prioritario", vale a dire chi ha convertito PP senza autorizzazione nel corso dei precedenti cinque anni.

Al termine della campagna, sarà calcolato il rapporto annuale. In funzione del confronto tra il rapporto annuale e il rapporto di riferimento, si potranno avere le seguenti situazioni:

- a) Il rapporto annuale è rientrato al di sotto della soglia di allerta (diminuzione inferiore o uguale al 3,5%);
- b) Il rapporto annuale si mantiene al di sopra della soglia di allerta (diminuzione superiore al 3,5%).

Nel caso a) si torna nella situazione normale, le autorizzazioni sono nuovamente concesse.

Nel caso b) si mantiene il blocco delle autorizzazioni e si procede alla richiesta di ripristino delle superfici convertite ai beneficiari iscritti nel "registro ordinario", per una superficie complessiva sufficiente a riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. La superficie di impegno di ogni beneficiario è proporzionale alla superficie convertita nel triennio precedente.

Il mancato rispetto dell'obbligo di ripristino impartito è considerato un'infrazione di condizionalità per la presente Norma.

Superamento della soglia massima (5%)

Nel caso in cui, nonostante l'applicazione della soglia di allerta, si abbia il superamento della soglia massima di riduzione del rapporto PP/SAT (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di

riferimento oltre il 5%), viene definita la superficie minima di PP da ripristinare, tale da poter riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. L'obbligo di ripristino segue le medesime regole descritte nel paragrafo precedente ed è assoggettato al medesimo regime di riduzioni e sanzioni.

Titolarità dell'obbligo di ripristino

Qualsiasi obbligo di ripristino è associato all'appezzamento e in caso di passaggio di conduzione passa al successionario.

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

Ambito di applicazione

La norma è applicata a livello nazionale e interessa tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

La presente norma prevede il divieto dell'abbruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa:

1. Nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. in presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata ad emergenze fitosanitarie prescritte dall'autorità competente.

La deroga di cui al punto 2. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

II- TEMA PRINCIPALE: Acqua

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1):

articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Recepimento

- Articolo 96 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.
- Articolo 144 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli obblighi

- A. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all’uso oppure qualora sia in corso l’iter procedurale necessario al rilascio dell’autorizzazione.
- B. Al fine di proteggere le acque dall’inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d’inquinamento da fosfati, è previsto l’obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull’utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009. L’obbligo prevede l’inserimento delle seguenti informazioni minime:
- Parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
 - coltura;
 - data di distribuzione (giorno/mese/anno);
 - tipo di fertilizzante e denominazione;
 - il contenuto percentuale in fosforo;
 - la quantità totale.

La comunicazione fatta da un centro di consulenza all’organismo di controllo ed al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione – da parte dello stesso centro di consulenza – di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione), può sostituire la registrazione dei suddetti concimi nel quaderno di campagna.

Recepimento regionale

Deliberazione del Consiglio regionale del 23 novembre 2018, n. 18 di approvazione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio (PTAR), pubblicato sul BURL n. 103 supplemento n. 3 del 20 dicembre 2018;

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e ss.mm.ii.:
 - articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

Descrizione degli obblighi

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 e da quanto stabilito dai Programmi d'azione, si evidenziano le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Recepimento regionale

Legge Regionale 23 novembre 2006, n. 17 "Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento

amministrativo) e successive modifiche ”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34, Parte Prima del 9 dicembre 2006.

Regolamento Regionale 23 novembre 2007, n. 14 “Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2007.

Deliberazione del Consiglio regionale del 23 novembre 2018, n. 18 di approvazione dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio (PTAR), pubblicato sul BURL n. 103 supplemento n. 3 del 20 dicembre 2018;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 523 del 30 luglio 2021, pubblicata sul BURL n. 91 del 23/09/2021, avente ad oggetto “Aggiornamento delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 152/2006 e conferma delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola individuate con D.G.R. 30 gennaio 2020, n. 25. Rettifica della deliberazione n. 374 del 18 giugno 2021” con la quale viene aggiornata la designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Lazio come di seguito indicato:

ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA DELLA REGIONE LAZIO

ZVN 1 - Maremma Laziale -Tarquinia Montalto di Castro

ZVN 2 - Tre Denari

ZVN 3 – Astura

ZVN 4 - Pianura Pontina - settore meridionale

ZVN 5 - Area Pontina

ZVN 6 - Treja

ZVN 7 - Vaccina

ZVN 8 - Valchetta

ZVN 9 – Aniene

ZVN 10 - Malafede

ZVN 11 – Sacco

Descrizione degli impegni

A norma dell’articolo 5 del Decreto MASAF n. 147385 del 09 marzo 2023 si rimanda a quanto previsto nel Regolamento Regionale 23 novembre 2007, n. 14 “Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” per le ZVN.

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai

- corsi d'acqua. Tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza pari a 5 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

L'ampiezza della fascia di rispetto e della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

La norma si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono conseguentemente escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all'adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, ivi inclusi i pensili (ossia corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato).

È esclusa, altresì, la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l'allontanamento delle acque in esubero, in quanto caratterizzata da una presenza molto limitata nel tempo dell'acqua.

Pertanto, la presente norma stabilisce i seguenti impegni:


- a) Divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari entro 5 metri dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua.

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato distribuire qualsiasi fertilizzante entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua. Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Piano d'azione dei Nitrati sia stabilita una larghezza superiore, quest'ultima prevale sulla distanza dei cinque metri. L'eventuale inosservanza del divieto in questione, all'interno delle ZVN, viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 2. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Nella medesima fascia di rispetto è, altresì, proibito distribuire prodotti fitosanitari. Nel caso in cui nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente una ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5 metri, quest'ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L'inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un'unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7.

- b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

È vietata l'eliminazione della "fascia inerbita" presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime stabilite. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei DD.MM. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e n.260/2010.



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni del terreno, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Descrizione degli impegni

- Impegno a) – divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari nella “fascia di rispetto”

L'impegno a) si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

- Impegno b) – mantenimento o costituzione della “fascia inerbita”

L'ampiezza della fascia inerbita, di cui al punto b) della presente norma, varia in funzione delle valutazioni dello stato ecologico e chimico del corpo idrico a cui si applica, nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE), ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi

comunitari e nazionali in materia di acque”.

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”;
- stato chimico: “buono”, “non buono”.

L’impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o non definito.

In tutti gli altri casi, si applica un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131-

La deroga all’impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013);
2. terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
3. oliveti stabilmente inerbiti;
4. superfici a prato permanente, come definite all’articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

II TEMA PRINCIPALE: Suolo (protezione e qualità)

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

Ambito di applicazione

Le Superfici di cui ai seguenti punti:

- per l’impegno di cui alla lettera a): seminativi come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria;
- per l’impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l’impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

- a) La realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove

esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente impegno:

- b) Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Il dato della pendenza media è riportato nel fascicolo aziendale.

Ai fini della presente norma, si intende per "sistemazioni idraulico-agrarie", l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

Descrizione degli impegni

La presente norma prevede:

- in relazione all'impegno a), su terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, la realizzazione di solchi acquai temporanei e il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. In alternativa, le lavorazioni del terreno devono essere realizzate secondo le curve di livello (contour tillage, girapoggio);
- in relazione all'impegno b), in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Deroghe

In relazione all'impegno a), le deroghe sono ammesse laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso.

In tali casi, è necessario realizzare fasce inerbite, ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori; in alternativa è possibile adottare soluzioni diverse, finalizzate a proteggere il suolo dall'erosione, alternative alle fasce inerbite quando si opera oltre il limite della meccanizzazione.

In relazione all'impegno b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine .

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili**Ambito di applicazione**

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, e colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Il periodo sensibile all'interno del quale è necessario rispettare gli impegni relativi alla presente Norma è stabilito in funzione dei seguenti elementi:

- periodo successivo alla raccolta della coltura principale;
- periodo con la massima piovosità.

A livello nazionale, l'intervallo di copertura è di 60 giorni consecutivi all'interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio, adattabile a livello regionale in funzione dell'ordinamento colturale prevalente e della piovosità.

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Deve essere assicurata la copertura vegetale per 60 giorni consecutivi, o, in alternativa, devono essere lasciati in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio, per tutti i terreni oggetto della Norma.

Deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

1. I casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:
 - a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la

- possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
- b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);
2. La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:
- a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
- b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;
- d) a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Ambito di applicazione

La presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- e. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, occorre prevedere una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali, in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;
- oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.

III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)

**CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis* (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 – “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli obblighi

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 5 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all’articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Recepimento Regionale

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica Natura 2000”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 18 – parte prima del 29/06/2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l’attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)”, pubblicata sul S. O. n. 3 al B.U.R.L. n. 28 del 10/10/2002;
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10/09/2005;
- Legge regionale n. 10 del 18 settembre 2006, art. 1 comma 75, “Assestamento di bilancio di previsione

della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006", pubblicata sul B.U.R.L. n. 6, S. O. n. 6, del 20/09/2006;

- Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2008, n. 701 "Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» concernente la designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e la conservazione degli uccelli selvatici: Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga», Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti Cornacchia tre Confini» e Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti della Meta». Deliberazioni Giunta regionale nn. 2196/96 e 651/05. Adempimenti", pubblicata sul S. O. n. 132 al B.U.R.L. n. 42 del 14/11/2008;
- Art. 19 della legge regionale n. 32/2008 che modifica l'art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii "ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell'inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27", pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L. n. 48 del 27 dicembre 2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – *Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea* - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 – Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC/ZPS IT6030019 Macchiatonda, pubblicata sul S.O. n. 64 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 29 gennaio 2010 "Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (DPR 8/9/1997 n.357 e s.m.i., art. 5), pubblicata sul S.O. n. 38 al B.U.R.L. n. 8 del 27/02/2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928", pubblicata sul S.O. n. 3 al B.U.R.L. n. 3 del 21.01.2012.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 5 del Decreto MASAF n. 147385 del 09 marzo 2023, sono riportati di seguito gli impegni all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), per quanto rientranti nell' «Ambito di applicazione» di cui al presente «CGO».

Nelle porzioni delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ricadenti all'interno delle aree naturali protette, istituite ai sensi della legge 394/91 e della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii., le misure di conservazione previste dalla D.G.R. n. 612/2011, si integrano con quelle previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette.

Tabella 1

Assegnazione delle ZPS alle tipologie di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 17 ottobre 2007 e s.m.i.

Legenda:

AAMM	=	ambienti aperti delle montagne mediterranee
AFMM	=	ambienti forestali delle montagne mediterranee
AMM	=	ambienti misti mediterranei
AS	=	ambienti steppici
PCUM	=	presenza colonie uccelli marini
PZU	=	presenza zone umide
AF	=	ambienti fluviali
AA	=	ambienti agricoli
PCM	=	presenza corridoi di migrazione
PVMIP	=	presenza valichi montani, isole e penisole.

Codice	denominazione	Misure di conservazione specifiche per tipologia di habitat	Tipologia	Comuni
IT6010002	BOSCO DEL SASSETO	Allegato C punto 2.	AFMM	Acquapendente
IT6010003	MONTE RUFENO	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Acquapendente
IT6010008	MONTI VULSINI	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Bolsena, Montefiascone ,Bagnoregio
IT6010009	CALANCI DI CIVITA DI BAGNOREGIO	Allegato C, punti 3 e 4.	AMM AS	Bagnoregio, Lubriano, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano
IT6010011	CALDERA DI LATERA	Allegato C punti 3, 4 e 8.	AMM AS AA	Valentano, Latera
IT6010021	MONTE ROMANO	Allegato C punti 3, 4 e 8.	AMM AS AA	Valentano
IT6010022	MONTE CIMINO (VERSANTENORD)	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Viterbo
IT6010026	SALINE DI TARQUINIA	Allegato C punto 6.	PZU	Tarquinoa
IT6010032	FOSSO CERRETO	Allegato C punto 3.	AMM	Faleria, Castel Sant'Elia, Mazzano Romano, Nepi
IT6010055	LAGO DI BOLSENA, ISOLE BISENTINA E MARTANA	Allegato C punti 3 e 6.	AMM PZU	Capodimonte, Marta, Gradoli, Grotte di Castro, S. Lorenzo Nuovo, Bolsena, Montefiascone
IT6010056	SELVA DEL LAMONE E MONTI DI CASTRO	Allegato C punti 2, 3 e 8.	AFMM AMM AA	Montalto di Castro, Canino, Ischia di Castro, Farnese
IT6010057	LAGO DI VICO MONTE VENERE E MONTE FOGLIANO	Allegato C punti 2 e 6.	AFMM PZU	Caprarola, Ronciglione, Vetralla, Viterbo

porzione laziale della ZPS IT7110128	PARCO NAZIONALE GRANSASSO - MONTI DELLA LAGA	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Accumoli, Amatrice
IT6020005	MONTI REATINI	Allegato punti 1, 2 e 3.	AAMM AFMM AMM	Antrodoto, Morro Reatino, Rivodutri, Poggio Bustone, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Borgo Velino, Micigliano, Leonessa, Posta, Rieti, Cittaducale
IT6020011	LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Colli sul Velino, Rivodutri, Poggio Bustone, Contigliano, Rieti
IT6020013	GOLE DEL VELINO	Allegato C punto 3.	AMM	Micigliano, Antrodoto
IT6020017	MONTE TANCIA E MONTEPIZZUTO	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Poggio Catino, Salisano, Cottanello,
				Montasola, Casperia, Roccantica, Monte S. Giovanni in Sabina, Contigliano, Rieti
IT6020018	FIUME FARFA (CORSO MEDIO ALTO)	Allegato C punto 7.	AF	Castel nuovo di Farfa, Salisano, Poggio Nativo, Frasso Sabino, Mompeo, Casaprota, Poggio S. Lorenzo, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina
IT6020019	MONTE DEGLI ELCI E MONTE GROTTONE	Allegato C punti 3 e 4.	AMM AS	Fara in Sabina, Toffia, Nerola
IT6020046	RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA	Allegato C punti 1 e 2.	AAMM AFMM	Borgorose
IT6030005	COMPRESORIO TOLFETANO-CERITE-MANZIATE	Allegato C punti 2, 3, 7 e 8.	AFMM AMM AS AF AA	Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella, Barbarano Romano, Blera, Monteromano, Oriolo romano, Tarquinia, Vejano, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Manziana
IT6030012	RISERVA NATURALE TEVERE FARFA	Allegato C punti 3, 6, 7 e 8.	AMM PZU AF AA	Nazzano, Torrita Tiberina, Filacciano, Montopoli di Sabina, Forano, Civitella S. Paolo, Poggio Mirteto
IT6030019	MACCHIATONDA	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Santa Marinella

IT6030020	TORRE FLAVIA	Allegato C punto 6.	PZU	Cerveteri, Ladispoli
IT6030026	LAGO DI TRAIANO	Allegato C punto 6.	PZU	Fiumicino
IT6030029	MONTI LUCRETILI	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Scandriglia, Percile, Mandela, Licenza, Roccagiovine, Montorio Romano, Monteflavio, Palombara Sabina, Vicovaro, S. Polo dei Cavalieri, Marcellina
IT6030038	LAGO DI ALBANO	Allegato C punto 6.	PZU	Castel Gandolfo
IT6030043	MONTI LEPINI	Allegato C punti 1, 2, 3, 4 e 8.	AAMM AFMM AMM AS AA	Cori, Norma, Bassiano, Sezze, Maenza, Roccagorga, Carpineto romano, Montelanico, Segni, Artena, Colferro, Gorga, Cisterna di Latina, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta,
				Amaseno, Anagni, Castro dei Volsci, Ceccano, Giuliano di Roma, Morolo, Patrica, Sgurgola, Supino, Villa Santo Stefano
IT6030084	CASTEL PORZIANO (TENUTA PRESIDENZIALE)	Allegato C punti 3 e 8.	AMM AA	Roma
IT6030085	COMPENSORIO BRACCIANO-MARTIGNANO	Allegato C punti 2, 3, 6 e 8.	AFMM AMM PZU AA	Anguillara Sabazia, Roma, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Formello, Manziana, Trevignano Romano,
IT6040010	LAGO DI FONDI	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Fondi, Monte San Biagio, Terracina
IT6040015	PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO	Allegato C punti 3, 6, 8, 9 e 10.	AMM PZU AA PCM PVMIP	Latina, Sabaudia, San Felice Circeo
IT6040019	ISOLE DI PONZA, PALMAROLA, ZANNONE, VENTOTENE E S. STEFANO	Allegato C punti 3, 5 e 10.	AMM PCUM PVMIP	Ponza, Ventotene
IT6040022	COSTA ROCCIOSA TRA SPERLONGA-GAETA	Allegato C punti 3 e 5.	AMM PCUM	Sperlonga, Itri, Gaeta

IT6040043	MONTI AUSONI E AURUNCI	Allegato C punti 1, 2, 3, 4 e 8.	AAMM AFMM AMM AS AA	Fondi, Lenola, Itri, Formia, Spigno Saturnia, Pico, Pontecorvo, Esperia, Ausonia, Campodimele, Monte San Biagio, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Amaseno, Castro dei Volsci, Pastena, Priverno, Vallecorsa
IT6050008	MONTI SIMBRUINI ED ERNICI	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Filettino, Trevi nel Lazio, Fiuggi, Guarcino, Collepardo, Veroli, Monte S. Giovanni Campano, Sora, Vico nel Lazio, Cervara di Roma, Arcinazzo Romano, Jenne, Vallepietra, Affile, Subiaco, Camerata Nuova, Alatri
porzione laziale della ZPS IT7120132	PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE	Allegato C punti 1 e 2.	AAMM AFMM	Alvito, Campoli Appennino, Pescosolido, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Valle Comino, Settefrati, Vallerotonda,
IT6050015	LAGO DI POSTA FIBRENO	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Posta Fibreno, Broccostella, Fontechiari, Campoli Appennino
IT6050027	GOLE DEL FIUME MELFA	Allegato C punti 1 e 3.	AAMM AMM	Casalvieri, Arpino, Santopadre, Roccasecca, Casalattico, Colle San Magno
IT6050028	MASSICCIO DEL MONTE CAIRO (AREE SOMMITALI)	Allegato C punto 1.	AAMM	Casalattico, Atina, Belmonte Castello, Terelle, Colle San Magno

Divieti generali:

- a) è vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW nonché gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS; in ogni caso è necessario tenere conto delle linee guida per gli impianti eolici nei siti Natura 2000 prodotti dalla Commissione Europea (*EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation. European Commission 2010*);
- c) è vietata la circolazione motorizzata al di fuori delle strade anche ai sensi della l.r. 30 marzo 1987, n. 29 (*Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore*), fatta eccezione per le attività di ricerca

scientifica e di monitoraggio e per i mezzi agricoli e forestali, di soccorso, controllo e sorveglianza, utilizzati dagli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda;

- d) è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- e) sono vietati i livellamenti del terreno che non abbiano ottenuto parere positivo di valutazione d'incidenza, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- f) è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante "modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento n. 73/2009 del Consiglio nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori";
- g) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/2009;
 - 2) superfici non coltivate durante tutto l'anno e superfici ritirate dalla produzione ammissibile all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 94 del Reg (UE) n. 1306/2013 che ha sostituito l'art 6 paragrafo 1 del Reg (UE) n. 73/2009; Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;

Obblighi generali

- a) per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibile all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 94 del Reg(UE) n. 1306/2013 che ha sostituito l'art 6 paragrafo 1 del Reg(UE) n.73/2009, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno. È fatto comunque obbligo di compiere sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve altresì diverse prescrizioni previste dalle misure di conservazione, o dai piani di

gestione, specifiche per le singole ZPS.

- b) gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, che va dal 1° febbraio al 1° settembre.

Misure di conservazione specifiche per le singole tipologie di habitat caratterizzanti le ZPS

Si veda la tabella 1 per le ZPS ove sono applicate le misure.

1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee:

Regolamentazioni

- a) la circolazione su strade ad uso forestale è regolamentata dalla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore”, dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005;
- b) è sospesa l’esecuzione degli interventi su boschi ad alto fusto al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva delle seguenti specie di uccelli tipiche di questa tipologia di habitat ai sensi dell’Allegato 1 punto 3) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni: aquila reale (*Aquila chrysaetos*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*) nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della D.G.R. 612/2011 o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica, e nei seguenti periodi:
- nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m. s.l.m.;
 - nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m.

Eventuali deroghe all’epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito-specifiche o dei piani di gestione dei siti approvati.

- c) il pascolo è disciplinato dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005 e successive modificazioni.

2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee: Obblighi

1. Gli strumenti di gestione forestale devono garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperenti, utili alla nidificazione ovvero all’alimentazione delle specie caratteristiche di questa tipologia di habitat, di cui all’Allegato 1 punto 4) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni ed in particolare di Picchio dorsobianco o dalmatino (*Dendrocopus leucotus*) e Balia dal collare (*Ficedula albicollis*) nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della D.G.R. 612/2011 o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica.

Regolamentazioni

- a) la circolazione su strade ad uso forestale è disciplinata dalle l.r. nn. 29/87 e 39/02 e dal r.r. 7/2005;
- b) è sospesa l’esecuzione degli interventi su boschi ad alto fusto al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva delle seguenti specie di uccelli tipiche di questa tipologia di habitat ai sensi dell’Allegato 1 punto 4) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni: Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Nibbio reale (*Milvus milvus*), Picchio dorsobianco o dalmatino (*Dendrocopus leucotus*), Balia dal collare (*Ficedula albicollis*), nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della D.G.R. 612/2011 o in

altra, più aggiornata, letteratura scientifica e nei seguenti periodi:

- nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m. s.l.m.;
- nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m.

Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito-specifiche o dei piani di gestione dei siti approvati.

- c) le attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme su tagli intercalari sono disciplinate dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005;
- d) l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente è disciplinata dalla l.r. 39/02 edal r.r. 7/2005, e successive modificazioni.

3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei:

Divieti

- a) divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

Regolamentazioni

- a) la circolazione su strade ad uso forestale è disciplinata dalle ll.rr.29/87 e 39/02 e dal r.r. 7/2005;
- b) è sospesa l'esecuzione degli interventi su boschi ad alto fusto al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva delle seguenti specie di uccelli tipiche di questa tipologia di habitat ai sensi dell'Allegato 1 punto 5) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni: Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Nibbio reale (*Milvus milvus*), Biancone (*Circaetus gallicus*), Pellegrino (*Falco peregrinus*), Lanario (*Falco biarmicus*), Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), Gufo reale (*Bubo bubo*), Succiacapre (*Caprimulguseuropaeus*), nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della D.G.R. 612/2011 o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica, e nei seguenti periodi:
- nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m. s.l.m.;
 - nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m.

Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito-specifiche o dei piani di gestione dei siti approvati.

4. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici:

Divieti

- a) divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse

comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE;

b) divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

Regolamentazioni

a) il pascolo è disciplinato dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005 e successive modificazioni;

b) la circolazione su strade ad uso silvo-pastorale è disciplinata dalle ll.rr. nn. 29/87 e 39/02 e dal r.r. 7/2005;

c) la costruzione di nuove serre fisse è disciplinata dalla l.r. 12 agosto 1996 n. 34 concernente "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre" e successive modificazioni con le seguenti disposizioni attuative: è consentita esclusivamente la costruzione di serre senza opere di fondazione con strutture in legno o tubolare metallico, comunque amovibili, e con coperture degli impianti in film plastico e la cui superficie coperta non deve superare il quaranta per cento dell'area disponibile;

d) il dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale è sottoposto ad autorizzazione da parte della struttura regionale della Direzione regionale Ambiente competente in materia di Rete natura 2000.

5. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:

Divieti

a) è fatto divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;

Regolamentazioni

a) la costruzione di nuove serre fisse è disciplinata dalla l.r. 12 agosto 1996 n. 34 concernente "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre" e successive modificazioni con le seguenti disposizioni attuative: è consentita esclusivamente la costruzione di serre senza opere di fondazione con strutture in legno o tubolare metallico comunque amovibili e con copertura degli impianti in film plastico e la cui superficie coperta non deve superare il quaranta per cento dell'area disponibile;

b) nelle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti sono sottoposte a parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale della Direzione Ambiente, competente in materia di Rete Natura 2000. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;

c) è sospeso durante il periodo riproduttivo dell'avifauna dal 15 marzo al 31 luglio il controllo ovvero la gestione all'interno delle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra della vegetazione spontanea arborea, arbustive e erbacea, mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;

6. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali:

Regolamentazioni

a) le captazioni idriche e le attività che comportano il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di

isole o zone affioranti sono disciplinate dalla legge regionale 11 dicembre 1998, n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n.183" e sono soggette a concessione regionale per quanto riguarda le grandi derivazioni e a concessione provinciale per le piccole derivazioni, anche ai sensi del R.D. 1775/1933, come modificato, in particolare, dal d.lgs 152/2006;

- b) è sospeso dal 15 marzo al 15 agosto il controllo ovvero la gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea lungo i corsi d'acqua mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione della struttura regionale della Direzione Ambiente, competente in Natura 2000;

7. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli:

Regolamentazioni

- a) L'utilizzazione di uso dei fanghi di depurazione è autorizzata dalle province ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della Direttiva 86/278/CEE.

Misure di conservazione specifiche per la ZSC/ZPS IT6030019 Macchiatonda

A seguito della pubblicazione della D.G.R. 612/2011, gli impegni specifici all'interno del territorio della ZSC/ZPS IT6030019 "Macchiatonda", per la quale con D.G.R. 882/2009 è stato adottato il Piano di gestione, sono quelli riportati dai punti 5 e 7 delle tipologie di habitat di cui sopra, in quanto applicabili.

Inoltre, vige il seguente obbligo:

- gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati esclusivamente su immobili e capanni già esistenti.

**CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il

numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115 ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli obblighi

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Recepimento Regionale

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 "Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica Natura 2000", pubblicata sul BURL n. 18 – parte prima – del 29 giugno 2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 "Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali eseminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al B.U.R.L. n.28 del 10/10/2002;
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146", pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10/09/2005;
- art. 19 della legge regionale 32/2008 che modifica l'art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii"ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell'inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27", pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L. n. 48 del 27 dicembre 2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – *Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea* - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 – Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC/ZPS IT6030019 "Macchiatonda", pubblicata sul S.O. n. 64 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – *Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea* - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 – Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC IT6030024 Isola Sacra, pubblicata sul S.O. n. 63 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928”, pubblicata sul S.O. n. 3 al B.U.R.L. n. 3 del 21.01.2012;
- Deliberazione del Consiglio Regionale 20 giugno 2012, n. 22 “Approvazione del piano della riserva di Nazzano. Tevere-Farfa di cui all'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modificazioni ed integrazioni”, pubblicata sul Supplemento ordinario n.1 al B.U.R.L. n. 40 del 23.08.2012;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 158 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60500 (Frosinone)”, pubblicata sul Supplemento n.1 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 159 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60300 (Roma)”, pubblicata sul Supplemento n.2 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 160 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60400 (Latina)”, pubblicata sul Supplemento n.3 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 161 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60200 (Rieti)”, pubblicata sul Supplemento n.4 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 162 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60100 (Viterbo)”, pubblicata sul Supplemento n.5 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2017, n. 256 “Adozione delle Misure di Conservazione di n. 11 SIC terrestri, finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i.”, pubblicata sul Supplemento n.2 al B.U.R.L. n. 44 del 1.06.2017;
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2017, n. 813 “Adozione delle Misure di Conservazione del SIC IT6030033 "Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)", finalizzate alla designazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e ss.mm.ii. e modifica della delimitazione del SIC di cui all'Allegato C2 della Deliberazione della Giunta Regionale 19

luglio 2005, n. 651.”, pubblicata sul B.U.R.L.n. 101 del 19.12.2017;

- Decisione del presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga n. 31 dell'11 settembre 2013 (DPP 11/09/2013 n.31) con cui è stato approvato il Piano di gestione e relativi strumenti attuativi della ZPS IT7110128 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (versante laziale) e dei SIC IT6020002 Lago Secco ed Agro Nero e IT6020025 Area sommitale dei Monti della Laga;
- Deliberazione del presidente del Parco Nazionale del Circeo n. 7 del 21 dicembre 2016 (DP 21/12/2016 n. 7) «Adozione delle Misure di conservazione contenute nel Piano di Gestione della ZPS IT6040015 Parco Nazionale del Circeo nonché dei SIC ivi inclusi IT6040012, IT6040013, IT6040014, IT6040016, IT6040017, IT6040018 adottate con deliberazioni presidenziali n. 3 dell'11 febbraio 2014 e n. 21 dell'agosto 2014 - Adozione delle integrazioni e presa d'atto e adozione delle misure di conservazione previste per il SIC IT6040020 Isole di Palmarola e Zannone di cui alla DGR della Regione Lazio n. 160 del 14 aprile 2016».

Descrizione degli impegni nei seguenti SIC/ZSC:

CODICE	DENOMINAZIONE	COMUNI	ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE
IT6010001	Medio corso del Fiume Paglia	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010002	Bosco del Sasseto	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010004	Monte Rufeno	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010005	Fosso dell'Acqua Chiara	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010006	Valle del Fossatello	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010007	Lago di Bolsena	Capodimonte, Marta, Gradoli, Grotte di Castro, S. Lorenzo Nuovo, Bolsena, Montefiascone	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010008	Monti Vulsini	Bolsena, Montefiascone, Bagnoregio	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010009	Calanchi di Civita di Bagnoregio	Bagnoregio, Lubriano, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010011	Caldera di Latera	Valentano, Latera	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010012	Lago di Mezzano	Valentano	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010013	Selva del Lamone	Ischia di Castro, Farnese	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010014	Il Crostoletto	Ischia di Castro	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010015	Vallerosa	Ischia di Castro, Farnese	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010016	Monti di Castro	Ischia di Castro	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010017	Sistema Fluviale Fiora – Olpeta	Farnese, Ischia di Castro, Montalto di Castro, Canino	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010018	Litorale a nord ovest delle Foci del Fiora	Montalto di Castro	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010019	Pian dei Cangani	Montalto di Castro	DGR 14/04/2016 n. 162

IT6010020	Fiume Marta (alto corso)	Tuscania, Monte Romano, Capodimonte, Marta,	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010021	Monte Romano	Tuscania, Monte Romano, Vetralla, Viterbo	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010022	Monte Cimino (versante nord)	Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Viterbo	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010023	Monte Fogliano e Monte Venere	Caprarola, Ronciglione, Vetralla, Viterbo	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010024	Lago di Vico	Caprarola, Ronciglione,	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010026	Saline di Tarquinia	Tarquinia	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010027	Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro	Montalto di Castro, Tarquinia	DGR 23/05/2017 n. 256
IT6010028	Necropoli di Tarquinia	Tarquinia	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010029	Gole del Torrente Biedano	Barbarano Romano, Blera	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010030	Area di S. Giovenale e Civitella Cesi	Blera	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010031	Lago di Monterosi	Monterosi, Nepi	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010032	Fosso Cerreto	Faleria, Castel Sant'Elia, Mazzano Romano, Nepi	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010033	Mola di Oriolo	Oriolo Romano, Vejano, Canale Monterano (RM)	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010034	Faggete di Monte Raschio e Oriolo	Oriolo Romano, Bassano Romano, Bracciano(RM)	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010035	Fiume Mignone (basso corso)	Monte Romano, Tarquinia, Allumiere (RM), Tolfa (RM)	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010036	Sughereta di Tuscania	Tuscania	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010037	Il "Quarto" di Barbarano Romano	Barbarano Romano	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010038	Travertini di Bassano in Teverina	Orte	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010039	Acropoli di Tarquinia	Tarquinia.	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010040	Monterozzi	Canino	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010041	Isole Bisentina e Martana	Marta, Capodimonte	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6020001	Piano dei Pantani	Accumoli	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020002	Lago Secco e Agro Nero	Accumoli	DPP 11/09/2013 n.31
IT6020004	Valle Avanzana – Fuscello	Rivodutri, Leonessa, Morro Reatino	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020006	Vallone del Rio Fuggio	Leonessa	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020007	Gruppo Monte Terminillo	Cantalice, Micigliano, Leonessa, Posta, Rieti	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020008	Monte Fausola	Rivodutri.	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020009	Bosco Vallonina	Leonessa	DGR 14/04/2016 n. 161

IT6020010	Lago di Ventina	Colli sul Velino	DGR 23/05/2017 n. 256
IT6020011	Laghi Lungo e Ripasottile	Colli sul Velino, Rivodutri, Poggio Bustone, Contigliano, Rieti	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020012	Piana di S. Vittorino - Sorgenti del Peschiera	Cittaducale, Castel Sant'Angelo	DGR 23/05/2017 n. 256
IT6020013	Gole del Velino	Micigliano, Antrodoco	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020014	Piana di Rascino	Fiamignano	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020015	Complesso del Monte Nuria	Fiamignano, Borgo Velino, Antrodoco, Petrella Salto	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020016	Bosco Pago	Torri in Sabina, Vacone	DGR 23/05/2017 n. 256
IT6020017	Monte Tancia e Monte Pizzuto	Poggio Catino, Salisano, Cottanello, Montasola, Casperia, Roccantica, Monte S. Giovanni in Sabina, Contigliano, Rieti	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020018	Fiume Farfa (corso medio - alto)	Castelnuovo di Farfa, Salisano, Poggio Nativo, Fasso Sabino, Mompeo, Casaprota, Poggio S. Lorenzo, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020019	Monte degli Elci e Monte Grottone	Fara in Sabina, Toffia e Nerola	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020020	Monti della Duchessa (area sommitale)	Borgorose	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020021	Monte Duchessa - Vallone Cieco e Bosco Cartore	Borgorose	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020022	Inghiottoio di Val di Varri	Pescorocchiano	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020023	Grotta La Pila	Colle di Tora	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020024	Lecceta del Convento Franciscano di Greccio	Contigliano, Greccio, Rieti	DGR 23/05/2017 n. 256
IT6020025	Monti della Laga (area sommitale)	Accumoli, Amatrice	DPP 11/09/2013 n.31
IT6020026	Forre alveali dell'Alta Sabina	Torri in Sabina	DGR 23/05/2017 n. 256
IT6020027	Formazioni a <i>Buxus sempervirens</i> del reatino	Rieti	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020028	Monte Cagno e Colle Pratoguerra	Borbona	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020029	Pareti rocciose del Salto e del Turano	Rieti, Cittaducale, Belmonte in Sabina	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6030001	Fiume Mignone (medio corso)	Canale Monterano, Tolfa, Blera (VT), Vejano (VT)	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030003	Boschi mesofili di Allumiere	Allumiere e Tolfa	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030004	Valle di Rio Fiume	Tolfa, Allumiere	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030006	Monte Tosto	Cerveteri	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030007	Monte Papparano	Bracciano	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030008	Macchia di Manziana	Manziana, Canale Monterano	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030009	Caldara di Manziana	Manziana	DGR 14/04/2016 n. 159

IT6030010	Lago di Bracciano	Bracciano, Trevignano Romano, Anguillara Sabazia, Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030011	Valle del Cremera - Zona del Sorbo	Sacrofano, Formello e Campagnano di Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030014	Monte Soratte	Sant'Oreste	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030015	Macchia di S. Angelo Romano	Sant'Angelo Romano, Palombara Sabina, Mentana, Guidonia Montecelio	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030016	Antica Lavinium - Pratica di Mare	Pomezia	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030017	Maschio dell'Artemisio	Nemi, Lariano, Rocca di Papa, Velletri, Rocca Priora	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030018	Cerquone – Doganella	Rocca Priora, Rocca di Papa, Artena	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030019	Macchiatonda	Santa Marinella	DGR 23/05/2017 n. 256
IT6030021	Sughereta del Sasso	Cerveteri	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030022	Bosco di Palo Laziale	Ladispoli	DGR 23/05/2017 n. 256
IT6030023	Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto	Fiumicino	DGR 23/05/2017 n. 256
IT6030024	Isola Sacra	Fiumicino	DGR 23/05/2017 n. 256
IT6030025	Macchia Grande di Ponte Galeria	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030027	Castel Porziano (fascia costiera)	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030028	Castel Porziano (querceti igrofili)	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030030	Monte Gennaro (versante sud ovest)	Palombara Sabina, S. Polo dei Cavalieri	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030031	Monte Pellecchia	Scandriglia (RI), Licenza, Montorio Romano, Monteflavio, S. Polo dei Cavalieri	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030032	Torrente Licenza ed affluenti	Percile, Licenza	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030033	Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)	Tivoli	DGR 6/12/2017 n. 813
IT6030034	Valle delle Cannuccete	Castel S. Pietro Romano, Palestrina, Cave, Rocca di Cave	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030035	Monte Guadagnolo	Capranica Prenestina, Ciciliano, Pisoniano, Poli, Casape, S. Gregorio da Sassola	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030036	Grotta dell'Arco – Bellegra	Bellegra	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030037	Monti Ruffi (versante sud ovest)	Anticoli Corrado, Cerreto Laziale, Ciciliano	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030038	Lago di Albano	Albano Laziale, Castel Gandolfo	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030039	Albano (Località Miralago)	Castel Gandolfo	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030040	Monte Autore e Monti Simbruini centrali	Filetino (FR), Trevi nel Lazio (FR), Vallepietra, Subiaco, Camerata Nuova.	DGR 14/04/2016 n. 159

IT6030041	Monte Semprevisa e Pian della Faggeta	Carpineto Romano	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030042	Alta Valle del Torrente Rio	Carpineto Romano, Montelanico, Gorga	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030044	Macchia della Spadellata e Fosso S. Anastasio	Anzio	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030045	Lido dei Gigli	Anzio	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030046	Tor Caldara (zona solfatare e fossi)	Anzio	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030047	Bosco di Foglino	Nettuno	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030048	Litorale di Torre Astura	Nettuno	DGR 23/05/2017 n. 256
IT6030049	Zone umide a ovest del Fiume Astura	Nettuno	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030050	Grotta dell'Inferniglio	Jenne	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030051	Basso corso del Rio Fiumicino	Saracinesco, Vicovaro, Sambuci	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030052	Villa Borghese e Villa Pamphili	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030053	Sughereta di Castel di Decima	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6040001	Grotta degli Ausi	Prossedi	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040002	Ninfa (ambienti acquatici)	Cisterna, Sermoneta, Norma	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040003	Laghi Gricilli	Pontinia, Sezze	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040004	Bosco Polverino	Priverno	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040005	Sugherete di S. Vito e Valle Marina	Monte San Biagio	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040006	Monti Ausoni meridionali	Monte San Biagio, Sonnino e Terracina.	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040007	Monte Leano	Terracina	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040008	Canali in disuso della bonifica Pontina	Sonnino, Terracina	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040009	Monte S. Angelo	Terracina	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040010	Lago di Fondi	Fondi, Monte San Biagio, Terracina	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040011	Lago Lungo	Fondi, Sperlonga	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040012	Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell'Inferno	Latina, Sabaudia	DP 21/12/2016 n.7
IT6040013	Lago di Sabaudia	Sabaudia	DP 21/12/2016 n.7
IT6040014	Foresta Demaniale del Circeo	Sabaudia	DP 21/12/2016 n.7
IT6040016	Promontorio del Circeo (Quarto Caldo)	San Felice Circeo	DP 21/12/2016 n.7
IT6040017	Promontorio del Circeo (Quarto Freddo)	San Felice Circeo	DP 21/12/2016 n.7
IT6040018	Dune del Circeo	Latina, Sabaudia	DP 21/12/2016 n.7
IT6040020	Isole di Palmarola e Zannone	Ponza	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040021	Duna di Capratica	Fondi, Sperlonga	DGR 14/04/2016 n. 160

IT6040022	Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta	Sperlonga, Itri, Gaeta	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040023	Promontorio di Gianola e Monte di Scauri	Formia, Minturno	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040024	Rio S. Croce	Formia, Minturno, Spigno Saturnia	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040025	Fiume Garigliano (tratto terminale)	Minturno	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040026	Monte Petrella (area sommitale)	Spigno Saturnia	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040027	Monte Redentore (versante sud)	Formia	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040028	Forcelle di Campello e di Fraile	Formia, Esperia	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6050001	Versante meridionale del Monte Scalambra	Serrone	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050002	Monte Porciano (versante sud)	Ferentino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050003	Castagneti di Fiuggi	Fiuggi, Acuto	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050004	Monte Viglio (area sommitale)	Filetino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050005	Alta Valle del Fiume Aniene	Filetino, Trevi nel Lazio, Jenne (RM), Subiaco (RM)	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050006	Grotta dei Bambocci di Colleparado	Colleparado	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050007	Monte Tarino e Tarinello (area sommitale)	Filetino, Vallepietra (RM)	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050009	Campo Catino	Filetino, Guarcino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050010	Valle dell'Inferno	Vico nel Lazio, Alatri	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050011	Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud)	Colleparado, Veroli, Alatri	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050012	Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)	Alatri, Veroli	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050014	Vallone Lacerno (fondovalle)	Pescosolido, Campoli Appennino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050015	Lago di Posta Fibreno	Posta Fibreno, Broccostella, Fontechiari, Campoli Appennino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050016	Monte Ortara e Monte La Monna	Vico nel Lazio	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050017	Pendici di Colle Nero	San Donato Val di Comino, Settefrati	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050018	Cime del Massiccio della Meta	Picinisco, San Biagio Saracinisco, Vallerotonda	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050020	Val Canneto	Settefrati, Picinisco	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050021	Monte Caccume	Patrica, Giuliano di Roma	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050022	Grotta di Pastena	Pastena	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050023	Fiume Amaseno (alto corso)	Prossedi, Villa Santo Stefano, Amaseno	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050024	Monte Calvo e Monte Calvilli	Vallecorsa, Castro dei Volsci, Pastena, Lenola	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050025	Bosco Selvapiana di Amaseno	Amaseno	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050026	Parete del Monte Fammera	Esperia, Ausonia, Spigno Saturnia	DGR 14/04/2016 n. 158

IT6050027	Gole del Fiume Melfa	Casalvieri, Arpino, Santopadre, Roccasecca, Casalattico, Colle San Magno	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050028	Massiccio del Monte Cairo (aree sommitale)	Casalattico, Atina, Belmonte Castello, Terelle, Colle San Magno	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050029	Sorgenti dell'Aniene	Filettino	DGR 14/04/2016 n. 158

All'interno delle ZSC IT6040012, IT6040013, IT6040014, IT6040016, IT6040017 e IT6040018 sopraelencate, le cui perimetrazioni sono consultabili sul sito internet della Regione Lazio https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:rete_natura200000 si applicano le misure regolamentari, specifiche per ciascuna ZSC, adottate con deliberazione del presidente del Parco Nazionale del Circeo n. 7 del 21 dicembre 2016, per quanto rientranti nell'«Ambito di applicazione» di cui al presente «CGO».

All'interno delle ZSC IT6020002 e IT6020025, sopraelencate, le cui perimetrazioni sono consultabili sul sito internet della Regione Lazio:

https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:rete_natura200000 si applicano le misure regolamentari specifiche per ciascuna ZSC, adottate con decisione del presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga n. 31 dell'11 settembre 2013, per quanto rientranti nell'«Ambito di applicazione» di cui al presente «CGO».

Per i restanti SIC/ZSC sopraelencati, le cui perimetrazioni sono consultabili sul suddetto sito internet della Regione Lazio, si applicano le misure regolamentari, specifiche per ciascun SIC/ZSC, elencate nei paragrafi 7.1, 7.1.1., 7.1.2. e 7.1.3 dell'allegato 1 delle seguenti deliberazioni della Giunta Regionale, per quanto rientranti nell'«Ambito di applicazione» di cui al presente «CGO»:

- Deliberazioni della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 158, n.159, n.160, n.161 e n.162;
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2017, n. 256;
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2017, n.813.

Descrizione degli impegni nella ZSC IT6030012 "Riserva Naturale Tevere -Farfa"

All'interno del territorio della ZSC IT6030012 "Riserva Naturale Tevere-Farfa", con Piano di Gestione approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale D.C.R. 22/2012, si applicano le seguenti norme regolamentari, per quanto rientranti nell'«Ambito di applicazione» di cui al presente «CGO»:

- per le porzioni della ZSC ricadenti all'interno del perimetro della Riserva Naturale di Nazzano Tevere-Farfa così come riportato nel Piano della Riserva, si applicano integralmente le regolamentazioni previste dalle *Norme tecniche di attuazione*, di cui all'allegato A2 del Piano della Riserva, e dallo *Stralcio delle Norme tecniche di attuazione del Piano dell'area protetta*, di cui all'allegato C3 del Piano di Gestione della ZSC;
- per le porzioni della ZSC ricadenti all'esterno del perimetro della Riserva Naturale, laddove individuate e delimitate nelle cartografie del Piano di Gestione della ZSC denominate "*Carta di localizzazione degli habitat della Direttiva*" di cui all'allegato C6, e "*Carta della localizzazione dei siti riproduttivi degli Anfibi*" di cui all'allegato C8 si applicano le regolamentazioni del Piano della Riserva previste per le aree classificate come "Zona A" di cui all'art. 33 delle *Norme tecniche di attuazione* dello stesso Piano;
- per le porzioni della ZSC ricadenti all'esterno del perimetro della Riserva Naturale, ma non individuate nelle cartografie del Piano di Gestione della ZSC, si applicano le regolamentazioni del Piano della Riserva previste per le aree classificate come "Zona C" di cui all'art. 35 delle *Norme tecniche di attuazione* dello stesso Piano.

BCAA 8

- A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.**
- B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**
- C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli**

Ambito di applicazione

L'impegno A. della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

In caso di applicazione della deroga, essa si applica esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi.

L'impegno A. si applica alle superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli impegni B. e C. si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

- A.** La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, come definita nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).

Sono esentate le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
 - la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
 - con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.
- B.** L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).
- C.** Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli

uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Recepimento regionale

Impegno B- Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

- Legge Regionale n. 24 del 6 luglio 1998- Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico pubblicata sul BUR n. 21 del 30/07/1998;
- Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con deliberazione di Consiglio regionale del Lazio n. 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 56 del 10/06/2021, Supplemento n. 2 e successive rettifiche (D.G.R. 228 del 21/04/2022 e D.G.R. 670 del 02/08/2022)

A norma dell'articolo 5 del Decreto MASAF n. 147385 del 09 marzo 2023, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio naturali o seminaturali identificati territorialmente alla tavola B - Beni paesaggistici - del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) adottato, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 56 del 10/06/2021, Supplemento n. 2 e successive rettifiche (D.G.R. 228 del 21/04/2022 e D.G.R. 670 del 02/08/2022). Di seguito i link per la consultazione:

1. Link per consultare la cartografia del P.T.P.R.:
<https://geoportale.regione.lazio.it/maps/?limit=5&offset=10>
2. Link da cui scaricare sia la cartografia che le norme del P.T.P.R.:
<https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/pianificazione-paesaggistica/ptpr>

In particolare, la tutela dei beni paesaggistici e degli ulteriori beni tipizzati di cui sopra è attuata nel rispetto delle modalità previste dal PTPR per i seguenti elementi naturali e seminaturali e specificate negli articoli della normativa del PTPR che seguono, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione di cui alla presente "norma":

- fasce costiere marittime di cui all'art. 34;
- coste dei laghi di cui all'art. 35;
- fiumi, torrenti, corsi d'acqua di cui all'art. 36;
- montagne sopra quota di 1.200 metri sul livello del mare di cui all'art. 37;
- parchi e riserve naturali di cui all'art. 38;
- aree boscate di cui all'art. 39;
- disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico di cui all'art. 40;
- zone umide di cui all'art. 41;
- zone di interesse archeologico di cui all'art. 42,
- aree agricole della Campagna romana e delle Bonifiche agrarie di cui all'art. 43;
- beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto di cui all'art. 46;
- canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto di cui all'art.47;
- beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico ipogei e la relativa fascia di rispetto di cui all'art. 48. Sono fatte salve le deroghe per le aziende agricole previste all'articolo 52 della normativa del PTPR medesimo.

Gli interventi che comportano modifiche allo stato dei luoghi compresi nella parte del territorio interessato

dai beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), c), del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, dovranno essere conformi a quanto disposto dalla normativa di tutela paesaggistica. Tutte le opere e gli interventi dovranno essere conformi alle previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.).

Le precedenti disposizioni integrano quelle stabilite nel Decreto MASAF n. 147385 del 09 marzo 2023, relative a:

- il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, consultabile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260> o tutelati dalla legislazione nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche;
- il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi di cui ai punti A e B, valgono le seguenti indicazioni specifiche:

Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per "*fascia inerbita*" (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.

Per "*fascia inerbita*" (ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.

Per "*fossati o canali artificiali*" si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per "*margini dei campi*" si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.

Per "*siepi*" si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "*filare*" si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per "*terreno lasciato a riposo*" si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

Per "*alberi isolati*" sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Per “*alberi monumentali*” sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per “*sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche*” si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per “*boschetto*” si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

Per “*stagni*” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per “*muretti*” si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per “*terrazzamenti*” si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Per “*potatura*” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (impegni B e C).
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (impegno B).
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (impegno B).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. *Clematis vitalba*, rovo) (impegno B).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (impegno B).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli

uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a prato permanente come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini del mantenimento dei benefici ambientali dei prati permanenti e della protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli, è vietata l'aratura e la conversione, ad altri usi agricoli e non agricoli, dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, cioè quelli compresi nei siti Natura 2000. In dettaglio, la norma prevede:

- a) il divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti stessi;
- b) il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

L'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno dei siti Natura 2000 può essere concessa solo dall'Autorità di Gestione del sito stesso, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione del sito interessato e l'autorizzazione alla conversione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa (cfr. BCAA 1).

ZONA 2

Salute pubblica, salute degli animali e delle piante

I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) * e articoli 18, 19 e 20

*attuato in particolare da:

- **Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009**, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): Articolo 14;
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009**, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010);
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005** che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica “SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI”, punto 1. Intitolato ‘Stoccaggio’, prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato ‘Distribuzione’ terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005**, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005): articolo 18;
- **Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017**, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- **Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019** che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

Recepimento

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** “Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 152 dell’1.7.2004);
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- Atto Repertorio n. 50/CSR del 5 maggio 2021, intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “*Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti*”;
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE** che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- **D.P.R. 23 aprile 2011 n. 290** “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L.59/1997) (GU 18 luglio 2001, n. 165, S.O.);
- **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102);
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014** “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;

- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che siverifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione.

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano

affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;

- ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, (sale di mungitura) immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc...

² tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- iii. i locali dove il latte, laddove previsto, è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
- iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
- v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:

- i. lavaggio della mammella prima della mungitura o in caso di allevamenti tenuti alla posta fissa con mungitura nei locali di stabulazione, preventiva accurata pulizia con salviette a perdere;
- ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
- iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:

- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
- ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione³ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità

di ogni output di mangime, ceduto ad altre aziende.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare, gli impegni:

1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali;

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 6;

2.a. rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 – viene controllato anche per il CGO 8;

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 8;

3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 6.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 8.

Recepimento regionale

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 715 del 04.08.05 "Linee guida per la rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica ai sensi del Regolamento 178/2002/CE" (B.U.R.L. n.26 del 20/09/2005);
- Deliberazione della Giunta Regionale del 14.01.2011 n. 3 "Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR e approvazione delle "Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari". Revoca D.G.R. 275/2006" (B.U.R.L. n. 6 del 14.02.2011);
- Deliberazione della Giunta Regionale del 24.06.2011 n. 298 "Deliberazione Giunta regionale n. 3 del 14 gennaio 2011 «Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR e approvazione delle <<Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari>>. Revoca della deliberazione Giunta regionale 275/2006». Sostituzione dell'Allegato 1 con l'Allegato A." (B.U.R.L. n. 29 del 06.08.2011);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 22 marzo 2010 "Nuove linee guida regionali applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale. Modifica allegati deliberazione Giunta regionale n. 326/2006." (Supplemento ordinario n. 97 al B.U.R.L. n. 19 del 21/05/2010);
- Determinazione del Direttore 23 febbraio 2009, n. 385 "Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi. Intesa Stato-Regioni rep. atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008)" (B.U.R.L. n. 12 del 28.03.2009);

- Determinazione del Direttore 16 novembre 2016, n. G13508 “Aggiornamento delle linee guida per la l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione ai sensi della normativa comunitaria. Revisione 2016”. (B.U.R.L. n. 96 del 01/012/2016);
- Determinazione del Direttore 15 giugno 2017 n. G08413 “Adozione nuova modulistica per la notifica sanitaria delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 e revoca della Determinazione 12 maggio 2014, n. G06917” (Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.L. n. 52 del 29/06/2017);
- Determinazione del Direttore 22 settembre 2017, n. G12877 “Attuazione Conferenza Unificata del 6 luglio 2017 (Rep. Atti n. 76/CU e n. 77/CU). Modifica modulistica in materia di "commercio e artigianato", adottata con le Determinazioni n. G02708 del 22 marzo 2016 e n. G16592 del 29 dicembre 2016, e in materia di "edilizia produttiva" adottata con la Determinazione n. G18732 del 23 dicembre 2014 nonché integrazione della modulistica relativa alla "Notifica ai fini della registrazione" approvata con Determinazione n. G08525 del 19 giugno 2017” (B.U.R.L. n. 78 del 28/09/2017);
- Decreto del Commissario ad Acta 20 ottobre 2017, n. U00440 “Modifica delle procedure di riconoscimento delle imprese del settore alimentare e dei mangimi in applicazione della normativa europea in materia di sicurezza alimentare”. (Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.L. n. 187 del 31/10/2017);
- Determinazione del Direttore 21 dicembre 2017, n. G18132 “Disposizioni igienico-sanitarie per la gestione ed il controllo della produzione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana. Sostituzione Allegati A, B e C determinazione n. B01381 del 9 aprile 2013”. (B.U.R.L. n. 3 del 09/01/2018);
- Determinazione del Direttore 27 aprile 2018, n. G05565 “Approvazione delle procedure per la registrazione ed il riconoscimento degli impianti e delle attività ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Lazio” (B.U.R.L. n. 37 del 08/05/2018);

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

II TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)
Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).
- D.lgs. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio

di prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

Nel caso di ricorso a contoterzista, l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero il contoterzista dovrà annotare sul registro dei trattamenti aziendale gli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre, si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 5; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la

verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;

Recepimento regionale

- Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2015, n. 628, concernente «Revoca della D.G.R. n. 788 del 18 novembre 2014 e della D.G.R. n. 93 del 13 marzo 2015 e contestuale approvazione del documento “Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla consulenza, ai sensi del D.lgs. n. 150/2012” » (pubblicata sul BUR n.94 Ordinario del 24/11/2015).;
- Determinazione 3 novembre 2016, n. G12812: Modifiche e integrazioni all'Allegato A della DGR 750/2015 concernente "Linee Guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i., del D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014" (pubblicata sul BUR n.91 Supplemento n. 1 del 15/11/2016);
- Determinazione n. G03723 del 17/03/2023 “Approvazione del documento - Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti - aggiornamento 2023” (pubblicata sul BUR n.24 Ordinario del 23/03/2023).

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):

- **articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;**
- **articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;**
- **articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.**

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177) articolo 7, comma 3;
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»” (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

- a) Possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso

professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).

- b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 – Esecuzione del controllo funzionale periodico.

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

- c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.

La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.

Con riferimento al punto d), ai fini del presente CGO, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

d.1) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

d.2) Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) In caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio

dell'acqua).

- b) Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

d.3) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) Effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate.
- b) Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- c) Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

d.4) Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

d.5) Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a. effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.
- b. effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice:
- c. se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.

d.6) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO 8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) conservare temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;
- b) smaltire secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad

informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmarne l'utilizzo entro il periodo consentito.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 892 del 16 dicembre 2014 concernente “Decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150, articolo 12., Linee Guida per l’Istituzione del Servizio regionale di controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici per la protezione delle colture, in uso presso le aziende agricole della Regione Lazio”, che tra l’altro istituisce l’Albo regionale, sezione A, “Centri prova riconosciuti dalla Regione Lazio” (pubblicata sul BUR n.104 del 30/12/2014);
- Determinazione dirigenziale n G00467 del 23 gennaio 2015 concernente “Approvazione delle procedure attuative e la modulistica per l’istituzione del Servizio regionale di controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici per la protezione delle colture, in uso presso le aziende agricole della regione Lazio” (pubblicata sul BUR n.11 del 05/02/2015);
- Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2015, n. 628, concernente «Revoca della D.G.R. n. 788 del 18 novembre 2014 e della D.G.R. n. 93 del 13 marzo 2015 e contestuale approvazione del documento “Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla consulenza, ai sensi del D.lgs. n. 150/2012”».
- Determinazione n. G03723 del 17/03/2023 “Approvazione del documento - Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti - aggiornamento 2023” (pubblicata sul BUR n.24 Ordinario del 23/03/2023).

ZONA 3

Benessere degli animali

I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011);
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 “Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)”.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)
Articolo 3 e 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)";
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.

CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)
Articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001);
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE)

2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.

ALLEGATO 2

Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali a norma degli articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli articoli 28 (paragrafo 3), 29 (paragrafo 2) e 33, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Normativa nazionale di riferimento

- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- Decreto 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alla Zona Ordinaria.
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Recepimento regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 523 del 30 luglio 2021, pubblicata sul BURL n. 91 del 23/09/2021, avente ad oggetto “Aggiornamento delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 152/2006 e conferma delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola individuate con D.G.R. 30 gennaio 2020, n. 25. Rettifica della deliberazione n. 374 del 18 giugno 2021. “

A norma dell'articolo 6 del Decreto MASAF n. 147385 del 09 marzo 2023, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime, nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica agricola e nel Decreto 25 febbraio 2016 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e agli impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei digestati.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 4 dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

PRODOTTI FITOSANITARI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari: si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28 e dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14/12/2006 S.O. n. 96) e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177/L);
- Decreto Mipaaf 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012" (G.U. n. 35 del 12/02/2014).

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 892 del 16 dicembre 2014 concernente "Decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150, articolo 12., Linee Guida per l'Istituzione del Servizio regionale di controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici per la protezione delle colture, in uso presso le aziende agricole della Regione Lazio", che tra l'altro istituisce l'Albo regionale, sezione A, "Centri prova riconosciuti dalla Regione Lazio" (pubblicata sul BUR n.104 del 30/12/2014);
- Determinazione dirigenziale n G00467 del 23 gennaio 2015 concernente "Approvazione delle procedure attuative e la modulistica per l'istituzione del Servizio regionale di controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici per la protezione delle colture, in uso presso le aziende agricole della regione Lazio" (pubblicata sul BUR n.11 del 05/02/2015);
- Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2015, n. 628, concernente «Revoca della D.G.R. n. 788 del 18 novembre 2014 e della D.G.R. n. 93 del 13 marzo 2015 e contestuale approvazione del documento "Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla consulenza, ai sensi del D.lgs. n. 150/2012"» (pubblicata sul BUR n.94 Ordinario del 24/11/2015).;
- Determinazione 3 novembre 2016, n. G12812: Modifiche e integrazioni all'Allegato A della DGR 750/2015 concernente "Linee Guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i., del D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014" (pubblicata sul BUR n.91 Supplemento n. 1 del 15/11/2016);
- Determinazione n. G03723 del 17/03/2023 "Approvazione del documento - Norme tecniche di

difesa integrata e controllo delle erbe infestanti - aggiornamento 2023" (pubblicata sul BUR n.24 Ordinario del 23/03/2023).

A norma dell'articolo 6 del Decreto MASAF n. 147385 del 09 marzo 2023, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

a) le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi.

Pertanto, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- a) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014.
- b) Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza."
- c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.
- d) Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili,

conformemente alla legislazione vigente.

BENESSERE ANIMALE

Requisiti minimi relativi al benessere animale: si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 nel caso siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". Allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b);
- Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011, "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini", articolo 5 e all'allegato I;
- Decreto Legislativo n. 181/2010 Art. 4 commi 1, 2 e 3 e allegato IV.

A norma dell'articolo 6 del Decreto MASAF n. 147385 del 09 marzo 2023, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti (in materia, ad esempio, di pratiche di allevamento, condizioni di stabulazione, accesso all'aperto, alimentazione e abbeveraggio, mutilazioni e castrazione, arricchimento ambientale, ecc.), ai sensi di quanto stabilito dal punto 1 dell'allegato al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146, il quale recita: "Personale: 1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".

Il rispetto del presente requisito si intende assolto mediante:

- il possesso di un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure
- il possesso di un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; oppure
- aver fatto domanda o aver già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2020; oppure
- la richiesta di iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure
- per il beneficiario o il personale addetto agli animali, esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicaprini, 5 anni per i suini; oppure
- mediante l'adesione dell'azienda al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del D.lgs. n. 146/2001, per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, le Regioni e le Province autonome possono organizzare, periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o di altri soggetti individuati da Regioni e Province,

corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, ivi inclusi gli addetti aziendali, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza. Tali corsi sono organizzati dai Servizi Veterinari delle Aziende USI o sotto la loro supervisione, nell'ambito del percorso formativo a cascata predisposto dal Ministero della Salute e dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale.